

Allegato B)

Comune di Campi Bisenzio

- Città Metropolitana di Firenze -

Reg. _____

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA
DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GRAMIGNANO N. 151,
COSTITUITA DALLO STADIO EMIL ZATOPEK E DALLA ANNESSA
PALESTRA.**

L'anno 2025 il giorno ____ (_____) del mese di _____ a
mezzo sottoscrizione digitale avvenuta con scambio di mail, con la
presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge;

Tra

il **Comune di Campi Bisenzio**, codice fiscale 80016750483 - P.IVA
00421110487, con sede in Piazza Dante n. 36, Cap 50013 a Campi
Bisenzio, come rappresentato da _____ in
qualità di Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona" del Comune di
Campi Bisenzio, firma digitale intestata e non revocata, certificato di
firma valido e conforme al D. Lgs. 82/2005, domiciliato per la carica
presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di
agire, a ciò autorizzato con il decreto del Sindaco n. ____ del
_____, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107
del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 54 dello Statuto comunale vigente e
dell'art. 29, comma 1, lett. J del Regolamento comunale
sull'ordinamento dei servizi e degli uffici vigente, il quale dichiara
espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di

conflitti di interesse a suo carico, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 7 del vigente codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, in appresso anche "Comune";

e

_____ , con sede legale in

_____ , codice fiscale

_____ /partita IVA _____ , per il quale

interviene _____ , C.F. _____ nella

sua qualità di _____ , firma digitale intestata e

non revocata, certificato di firma valido e conforme al D.Lgs. 82/2005,

nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 02/02/2023 e

confermato con Atto del Sindaco n. 34 del 06/08/2024 in applicazione

dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, domiciliato

per le funzioni presso la sede della società medesima, in appresso

anche "concessionario" o "gestore";

ed unitamente anche "le Parti";

Preso atto che:

- "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" – Art. 33, comma 7 della Costituzione introdotto con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 11;

- il Comune di Campi Bisenzio riconosce e tutela i valori dello sport, promuovendo e agevolando la pratica sportiva in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa – Art. 2, comma

6 dello Statuto Comunale;

Visti:

- la Legge 8 agosto 2019, n. 86 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione";

- la Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi";

- il vigente Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 230 del 19/11/2024;

- la deliberazione G.C. n. 163 del 27/11/2018 "Adeguamento parziale delle tariffe per l'uso di impianti sportivi comunali";

- la deliberazione G.C. n. 56 del 04/03/2025 ad oggetto "Impianti sportivi comunali o in disponibilità all'Amministrazione. Approvazione ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali per l'affidamento in gestione e la concessione di spazi in uso";

PREMESSO CHE

- con deliberazione G.C. n. 27 del 08/08/2023 erano stati determinati gli indirizzi per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, denominato, "Emil Zatopek" e del servizio di apertura e chiusura della palestra realizzata all'interno dello stesso impianto;

- con la citata deliberazione G.C. n. 56/2025 l'impianto sportivo di Via Gramignano, costituito dallo Stadio Emil Zatopek e dall'annessa

palestra, è qualificato come impianto senza rilevanza economica ed

individuato quale impianto da affidare in gestione a terzi, venendo a

scadenza nell'anno 2025 la precedente gestione, confermandone,

oltre alla riserva d'uso di cui all'art. 17 del Regolamento per l'uso e la

gestione degli impianti sportivi comunali, la prevalente destinazione

d'uso dello stadio Emil Zatopek nella disciplina dell'atletica leggera;

- con deliberazione G.C. n. 89 del 03/04/2025, dichiarata

immediatamente eseguibile, sono stati definiti gli indirizzi per

l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato, "Emil

Zatopek" unitamente all'annessa palestra, innovando gli indirizzi di

cui alla precedente deliberazione G.C. 27/2023;

- con determinazione del Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona"

n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso per

l'acquisizione di proposte di gestione dell'impianto sportivo suddetto;

- con determinazione del Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona"

n. ____ del _____ è stato approvato il risultato della procedura

di selezione;

- che _____ è risultato aggiudicatario della gestione

dell'impianto sportivo;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Campi Bisenzio concede in gestione a

_____, l'impianto sportivo

Emil Zatopek con l'annessa palestra di proprietà del Comune di Campi

Bisenzio in Via Gramignano n. 151, di seguito definito "Impianto sportivo" o "complesso sportivo", con le relative pertinenze, attrezzature ed installazioni.

L'impianto sportivo per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche è senza rilevanza economica, rilevandosi per esso un alto uso sociale per lo svolgimento, oltre all'attività agonistica, non agonistica e promozionale di atletica, anche delle seguenti attività:

- attività di promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;
- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio;
- attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, del recupero del disagio e di lotta al drop-out giovanile.

Per lo stadio comunale Emil Zatopek si conferma l'attività prevalente nella disciplina dell'atletica leggera.

La concessione si intende conferita con le espresse limitazioni che conseguono da quanto stabilito nei successivi articoli.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

L'Amministrazione Comunale riconosce al gestore in forza della presente concessione il diritto di utilizzare in via prevalente l'impianto per tutte le proprie attività, salvo quanto stabilito dal successivo art. 4.

Art. 2 – Consistenza dell'impianto sportivo

L'area del complesso sportivo è delimitata da una recinzione realizzata

in parte in muratura ed in parte in rete metallica ed è collegata con l'esterno mediante le seguenti aperture :

- Accesso principale, sia pedonale che carrabile, ubicato in diretto contatto con la viabilità pubblica – Via di Gramignano n. 151
- Accesso alla tribuna ospiti, sempre da via di Gramignano.

La superficie complessiva dell'area di interesse, risulta di circa mq. 30.000.

L'area all'interno del perimetro si suddivide tra spazi aperti al pubblico e spazi riservati alle attività sportive e/o motorie in genere; tali spazi sono composti, sostanzialmente, da:

- un campo di calcio a 11 in erba naturale. Il campo per il gioco del calcio misura 65x105 ml.; è dotato di impianto d'illuminazione (n. 4 torri faro) che consente la pratica degli sport anche in "notturna".
- Impianto per l'atletica leggera all'aperto composto da:
 - Pista da 8 corsie, compreso fossa per corse con siepi;
 - N. 2 pedane per salto in lungo;
 - Pedana per salto con l'asta;
 - Pedana per lancio del peso, del disco e del martello;
 - Pedana per lancio del giavellotto;
- una biglietteria ubicata all'ingresso principale
- tribuna coperta capace di ospitare fino a circa 1.000 spettatori di cui 500 dotati di sedili; la tribuna risulta parzialmente coperta con struttura metallica e manto in lamiera.
- Sotto-tribuna al cui interno trovano spazio:
 - Spogliatoi atleti, arbitri e personale;

- Magazzini;

- Uffici;

- Bar e zone ristoro;

- Servizi igienici per il pubblico;

- Tribuna per ospiti con struttura metallica modulare prefabbricata. Realizzata sul lato opposto alla tribuna principale è dotata servizi igienici per il pubblico ed un percorso di accesso/uscita indipendente;

- tensostruttura ospitante palestra polifunzionale senza spazi per il pubblico, non dotata di servizi igienici e spogliatoi all'interno; i servizi igienici sono raggiungibili solo attraverso percorso esterno non coperto.

L'impianto sportivo non è dotato di un'area a parcheggio di pertinenza per il pubblico e gli atleti; all'interno trovano spazio i mezzi del personale addetto, i mezzi di soccorso e di intervento.

Per la sosta vengono solitamente utilizzati i parcheggi lungo le strade limitrofe e in caso di maggior affollamento i parcheggi delle strutture ricettive/commerciali lungo via di Gramignano.

Art. 3 - Gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo

Il Gestore si impegna a garantire:

- l'accesso e l'uso dell'impianto a tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute;

- la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e la compatibilità dell'attività sportiva con iniziative a favore dei giovani,

degli anziani e dei diversamente abili.

La gestione dell'impianto sportivo comprende:

- a) l'uso, la manutenzione ordinaria, l'apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia degli immobili che costituiscono l'impianto, ivi comprese le strutture di pertinenza, con le modalità meglio indicate nel Piano di conduzione tecnica allegato alla presente convenzione;
- b) il supporto logistico per lo svolgimento di tutte le attività conformi al genere ed al livello di prestazioni per le quali l'impianto sportivo di cui sopra è destinato secondo le vigenti normative.

Il gestore accetta l'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il gestore si impegna a rispettare ed a far rispettare le norme di assegnazione e di utilizzo degli spazi assegnati dal Comune.

Il gestore tiene direttamente i rapporti con le associazioni utilizzatrici dell'impianto, con particolare riferimento alla gestione delle questioni ordinarie dell'impianto, quali la distribuzione degli spazi interni, la consegna chiavi, la riscossione delle quote d'utilizzo, ecc.

Il Comune si riserva di introdurre sistemi di valutazione della qualità del servizio reso e soddisfazione degli utenti.

Art. 4 - Riserva d'uso

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzo di spazi dell'impianto sportivo affidato in gestione, destinato a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate, o per rispondere alla carenza di spazi delle associazioni sportive del territorio:

- riserva d'uso sulla palestra per assegnazione di spazi orari per l'attività sportiva ad associazioni del territorio tramite procedura di

evidenza pubblica da concludersi prima dell'inizio di ciascun anno sportivo: 29 ore settimanali postmeridiane dal lunedì al venerdì per 43 settimane (da settembre a giugno);

- riserva d'uso sulla palestra per manifestazioni, gare di campionato, ecc..., il sabato o festivi per 20 giornate;
- riserva d'uso dell'impianto di atletica Zatopek in orario antimeridiano per le scuole del territorio, previo accordo con il gestore;
- riserva d'uso dell'impianto di atletica Zatopek in altri orari per iniziative o manifestazioni proprie dell'Amministrazione comunale o da essa patrocinate, previo accordo con il gestore.

L'uso della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite di cui sopra è a titolo gratuito con l'impegno del Gestore all'apertura ed alla chiusura dell'impianto sportivo ed a garantire idoneo supporto tecnico per le attrezzature e per la gestione della sicurezza e delle emergenze anche in riferimento alla L.R. n. 68/2015 che prevede l'obbligo di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE).

Art. 5 - Obblighi del Gestore

Il Gestore è tenuto a:

- a) usare l'impianto, le relative pertinenze, installazioni e attrezzature secondo la destinazione con i limiti ed in conformità con le prescrizioni stabilite con il presente atto;
- b) osservare e far osservare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore, nonché

quelle disposte, anche di volta in volta, dalle autorità competenti, sia per l'effettuazione dell'attività sportiva, sia per l'accesso e la presenza del pubblico alle attività predette, nonché ad applicare tutte le dovute misure ed accorgimenti rivolti ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi, sia per i praticanti le attività sportive, sia per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere;

c) provvedere a propria cura e spese alla custodia dell'impianto, alla pulizia e alla cura dei locali per la buona conservazione ed efficienza dell'impianto stesso e sue pertinenze, installazioni ed attrezzature comprese le aree esterne;

d) garantire l'apertura e la chiusura, gli allestimenti e disallestimenti nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso;

e) adottare il Piano di conduzione tecnica dell'impianto, allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, in particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria;

f) munirsi, sotto la propria responsabilità, delle eventuali licenze, autorizzazioni e omologazioni a proprio nome, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad ogni effetto di legge. Per lo svolgimento delle attività motorio-ricreative il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla L.R. 21/2015. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E. qualora queste siano previste;

g) predisporre il Documento Valutazione Rischi, nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed assumere ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del

D.lgs. n. 81/2008;

h) rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, contenente una serie di modifiche alle norme esistenti, al fine di inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

i) non consentire in alcun caso l'uso di sostanze dopanti da parte di atleti e utenti, a emarginare forme di comportamento violente o razziste, lesive delle regole del fair play sportivo, a promuovere la formazione e l'informazione all'interno della propria associazione e con le atlete e gli atleti;

l) prevedere meccanismi di penalizzazione delle squadre e dei gruppi sportivi che si rendono protagonisti di atti vandalici ai danni dell'impianto inteso nel suo complesso o di qualsiasi altro comportamento non consono all'etica sportiva;

m) il gestore è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione dell'impianto in concessione e a presentare un report di rendicontazione annuale dando atto degli interventi adottati nel rispetto del piano di conduzione con espressa indicazione degli interventi di manutenzione effettuati e delle date degli stessi.

Il gestore deve adempiere ogni prescrizione inerente l'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il gestore ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune,

salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata.

Art. 6 - Adempimento del gestore relativi alla sicurezza

E' fatto carico al Gestore, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:

- a) il rispetto delle norme per la prevenzione incendi;
- b) l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
- c) l'informazione a tutti gli utenti sulle procedure di emergenza;
- d) il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
- e) la funzionalità delle vie di esodo.

Sarà cura del Gestore predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza descritta all'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), il posto di pronto soccorso, le prime misure di Pronto Soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti.

Sarà cura del Gestore di adempiere agli obblighi in tema di defibrillatori (DAE), garantendo il funzionamento delle apparecchiature e il personale abilitato all'utilizzo degli stessi.

Art. 7 - Responsabilità e assicurazione

Il Gestore è responsabile ad ogni effetto e senza possibilità alcuna di rivalsa sull'Amministrazione Comunale di ogni danno, infortunio o

molestia a chiunque possa derivare od accadere durante gli allenamenti, le manifestazioni, le competizioni ufficiali o amichevoli e per ogni altra attività che sia stata comunque organizzata nell'impianto direttamente.

A tale scopo il Gestore ha presentato polizza assicurativa per responsabilità civile RCT/RCO – responsabilità civile verso terzi e/o verso i lavoratori – con primaria compagnia assicurativa atta a garantire l'Amministrazione Comunale nei confronti di rischi di qualsiasi natura connessi alla gestione dell'impianto, con massimali adeguati all'impianto stesso e alla tipologia delle attività svolte.

Art. 8 - Tutela del personale

Il Concessionario può utilizzare personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione e in particolare secondo le indicazioni e nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

Il Gestore dell'impianto dovrà sostenere i costi e la formazione di un adeguato numero di soggetti preposti alla sicurezza della struttura e al soccorso sanitario. Deve inoltre essere garantito che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle coperture assicurative per il personale suddetto.

Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente devono essere

applicati i C.C.N. di categoria.

Il Concedente non risponderà degli impegni eventualmente assunti dal Concessionario e dell'adempimento agli obblighi normativi previsti sia verso personale dipendente o collaboratori che verso terzi.

Art. 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono posti a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto concesso e relative attrezzature, sulla base del Piano di Conduzione Tecnica allegato al presente atto.

Per l'esecuzione degli interventi necessari il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità che dovesse derivare per danni eventualmente causati a persone e cose.

Il Gestore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria secondo le modalità indicate:

a) Informazione e comunicazioni – Il Gestore è tenuto a redigere un apposito registro, cartaceo o digitale, nel quale siano elencati tutti gli interventi di manutenzione e le attività di controllo effettuate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dei tecnici comunali appositamente autorizzati che potranno prenderne visione e verificare la reale realizzazione degli interventi. Il registro deve contenere i seguenti dati: data dell'intervento, tipo e descrizione dell'intervento, soggetto che ha effettuato l'intervento, costo ed estremi della fattura.

E' esclusa dagli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Gestore la sostituzione delle lampade delle torri faro per l'illuminazione, che resta a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Campi Bisenzio provvederà a sue spese e nelle forme

che riterrà più idonee e convenienti alla manutenzione straordinaria, intendendosi per tale quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l'interpretazione delle stesse consolidata giurisprudenzialmente, e a quella ordinaria limitatamente agli interventi sopra descritti.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria siano derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario, i relativi costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario stesso.

Il gestore ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità. Qualora effettuati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'impianto che siano stati autorizzati dall'Amministrazione Comunale, rimane responsabile di ogni obbligo di certificazione, corretta esecuzione, collaudo senza oneri diretti o indiretti per il Comune..

E' fatto divieto al Gestore di procedere a trasformazioni, migliorie o modifiche all'impianto senza la preventiva autorizzazione: per tali lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Gestore stesso.

Qualora il Concessionario realizzi in accordo con l'Amministrazione comunale interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel

rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici. Tutte le opere realizzate dal Concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta.

Art. 10 - Durata

La presente concessione decorre dalla stipula della convenzione e ha durata quinquennale (scadenza _____). La convenzione per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

E' prevista la facoltà di rinnovo, per una sola volta nei limiti previsti dall'art. 14 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, su richiesta del gestore ferma restando la facoltà di accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Canone

Il gestore dovrà versare per la durata della convenzione, un canone d'uso per la gestione pari a euro _____ (_____) annui fuori campo IVA.

Art. 12 - Contributo

Come previsto dall'art. 14 del vigente Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e ai sensi dell'art. 15/1 lett h) della L.R. Toscana n. 21/15, l'Amministrazione si riserva di assegnare a suo insindacabile giudizio, un contributo economico per l'uso sociale

della struttura compatibilmente con le annuali esigenze di bilancio.

Il contributo relativo ai primi 3 anni di gestione sarà pari a €

_____ (_____) e verrà erogato con

riferimento alle risultanze del bilancio di gestione dell'impianto che il

gestore è tenuto a presentare annualmente e alla presa visione del

bilancio societario del gestore.

In caso di presenza di utile nel bilancio di gestione dell'impianto

l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare se procedere ad

una revisione del contributo.

L'erogazione e l'ammontare del contributo per l'uso sociale della

struttura per il residuo periodo di gestione sarà essere determinato

annualmente con atto dell'Amministrazione Comunale

compatibilmente con l'approvazione del Bilancio Comunale e sempre

con riferimento alle risultanze del bilancio di gestione dell'impianto e

del bilancio societario del gestore.

Il contributo verrà liquidato annualmente in due rate di pari importo, la

prima entro il mese di luglio e il saldo ad avvenuta presentazione

bilancio di gestione dell'impianto e del bilancio societario del gestore.

Art. 13 - Utenze

Sono a carico del Gestore le spese relative alle utenze dell'energia

elettrica e termica, telefonica e dell'acqua. La volturazione delle

utenze dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avvio della

gestione. In caso di nuove utenze il Gestore ha la facoltà di

rintracciare sul libero mercato il miglior erogatore/fornitore di servizi al

quale affidarsi. In ogni caso il Comune cesserà i contratti con i

fornitori, se non volturati, trascorsi 30 giorni dalla stipula della convenzione.

Il gestore si impegna ad un uso parsimonioso della struttura e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica, idrica e termica, nell'ottica del corretto sfruttamento delle risorse energetiche.

Art. 14 - Pubblicità all'interno dell'impianto sportivo e sponsorizzazione

Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e dei relativi spazi è riservato al Gestore con introito integrale dei relativi proventi. Le modalità di affidamento degli spazi pubblicitari devono ispirarsi ai principi di trasparenza. In nessun caso il Gestore può stipulare contratti pubblicitari con scadenza superiore a quella dell'affidamento.

E' fatta salva l'applicazione dei tributi comunali se dovuti.

Il Gestore ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto e nella bacheca posta avanti l'ingresso all'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune sulla pubblicità.

Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori e del pagamento di quanto dovuto.

E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa.

E' vietata qualsiasi forma di esposizione di materiale che inciti al razzismo, al fascismo, all'abilismo, all'omotranslesbofobia e al

sessismo.

Il Gestore ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività, con esclusione di sponsorizzazioni collegate alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale o sessista.

Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il Concessionario potrà installare distributori automatici di alimenti e bevande e/o gestire bar/punto ristoro e somministrazione. Le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza, commerciale e igienico sanitaria, necessarie alla gestione del bar/punto di ristoro dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività delle strutture oggetto della presente concessione.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire direttamente o indirettamente tramite terzi. In tal caso il Concessionario dovrà farsi garante del corretto operato, verificando la sussistenza delle prescritte autorizzazioni e della scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività saranno a carico del Concessionario; alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del Concessionario che potrà concordare la cessione al Comune o a un eventuale gestore subentrante, oppure lasciare libero i locali da arredi e attrezzature senza pretendere indennità per le spese

sostenute.

In nessun caso, concluso il rapporto convenzionale, l'esercizio dell'attività di cui trattasi può costituire vincolo nei confronti del Comune concedente.

Non sono consentiti installazione ed esercizio di slot-machines e/o di qualsiasi tipologia di strumentazioni, apparecchiature, impianti o dispositivi atti a favorire o esercitare il gioco d'azzardo.

Art. 16 - Tariffe

Il Gestore esige dalle società ed associazioni ammesse ad utilizzare l'impianto il pagamento di una tariffa oraria secondo quanto determinato dalla Giunta Comunale.

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti devono essere esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno dell'impianto, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

Art. 17 - Divieti

E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di subconcessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e lo sfruttamento degli impianti.

E' fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per

finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune.

Art. 18 - Risoluzione, revoca e sospensione

Il Comune attiverà una procedura per la risoluzione della concessione, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

- uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nella presente convenzione;

- inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

- morosità nel pagamento dei canoni di concessione ed in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;

- danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;

- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

- esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;

- violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento e dalla

convenzione.

Tutte le clausole della presente convenzione sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può essere causa di risoluzione della stessa.

La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze. L'inadempienza è contestata per iscritto tramite PEC concedendo un termine di 10 (dieci) giorni al Gestore per presentare le proprie deduzioni e/o ottemperare alle prescrizioni impartite.

La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:

- partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
- usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:

- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di limitare o sospendere la presente concessione in qualsiasi momento, per gravi

violazioni della normativa vigente, per grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero per ragioni tecniche e manutentive dell'impianto senza che nulla il Gestore possa pretendere a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità dello stesso.

Art. 19 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Amministrazione procederà alla risoluzione della presente convenzione in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione

Parimenti nel caso in cui il Concessionario venga meno ai requisiti morali richiesti dalla vigente disciplina per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa contestazione formale come disciplinata della presente convenzione.

Art. 20 - Recesso

E' consentita altresì facoltà di recesso per il Gestore, che dovrà tuttavia darne preavviso all'Amministrazione tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno sportivo (1 settembre).

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della convenzione medesima, qualora non possa

essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

Art. 21 - Penali

Nel caso si riscontrino violazioni e/o deficienze nella gestione dell'impianto di cui trattasi, il Comune, previa procedura di formale contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 18, si riserva la facoltà di applicare una penale, proporzionale alla gravità delle inadempienze, fatta salva espressamente la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile:

- Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al Piano di Conduzione Tecnica presentato in sede di gara secondo la tempistica in esso indicata. Le penali sotto indicate decorrono dall'inadempimento e/o dalla contestazione dello stesso notificato nelle forme di legge:

- interventi mensili euro 100,00;
- interventi trimestrale euro 200,00;
- interventi annuali: euro 500,00.
- mancati interventi di manutenzione sulla sicurezza antincendio: da euro 500,00 a euro 1000,00.

Art. 22 - Tracciabilità

Il soggetto gestore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Art. 23 - Codice di comportamento

Il Gestore si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio”, reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Gestore dichiara di aver preso completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e di cui al “Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio”, il presente atto è risolto di diritto.

Art. 24 – Incompatibilità e sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

Il Gestore dichiara di ben conoscere l’art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. “pantouflage-revolving doors”.

Esso dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’insorgere di cause di incompatibilità.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Gestore dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l’inoltro delle segnalazioni di condotte illecite così come disciplinate nella Circolare n. 16 del 09/08/2023 adottata dal Segretario Generale in qualità di RPC e dell’esistenza

della piattaforma online per la gestione del “Whistleblowing” del Comune di Campi Bisenzio, accessibile al seguente indirizzo:
<https://campibisenzio.wbisweb.it/#/>.

Art. 25 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campibisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla

pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Art. 26 - Risoluzione controversie

Le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte primariamente con spirito di amichevole accordo. Viene escluso l'arbitrato.

In caso di controversia giudiziale le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Art. 27 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, attuali e future, sono a carico del Gestore.

[in caso di associazioni] Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B, Tabella, art. 27bis e del combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

[in caso di soggetto imprenditoriale] L'imposta di bollo è a carico del soggetto gestore (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa Parte I, art. 2), che ha attestato al riguardo di aver ottemperato al pagamento tramite F24, come da documentazione conservata agli atti.

La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del soggetto gestore firmatario. Infatti quanto previsto all'Art. 12 ha natura di contributo.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e ss.mm.ii.

Art. 28 – Comunicazioni

Si conviene che tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire in formato elettronico tramite posta elettronica certificata PEC, ad eccezione di mere comunicazioni formali inerenti l'attività ordinaria che potranno essere inoltrate tramite semplice scambio di email.

Art. 29 - Disposizioni transitorie

Fino al termine dell'anno sportivo 2024/2025 restano valide tutte le assegnazioni di spazi orari già effettuate; restano parimenti programmate le iniziative previste come da calendario eventi approvato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed al regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali , in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La data della presente convenzione corrisponde alla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Redatto in unico originale

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Campi Bisenzio

Per _____.